

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE  
ISSN 2612-2103



## NUMERO 1\2020

- Il reato di deposito incontrollato di rifiuti e l'individuazione del suo momento consumativo di V. PAONE
- Il sindacato di legalità del giudice penale nel sistema urbanistico: stagionalità, disapplicazione e canoni dell'esegesi penale di G. STEA
- La tutela penale dell'ambiente ed il delitto di inquinamento ambientale nella Repubblica di Serbia di M. BRANKOVIĆ
- La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico transfrontaliero abusivo di rifiuti di A. FRANCO
- La respuesta del derecho penal a la contaminación acústica en España: cuestiones teóricas y problemas prácticos di E. FRIGOLS I BRINES
- Il traffico illecito di rifiuti oltre frontiera: analisi economica di un reato ambientale transnazionale di C. BIGNOTTI



## **La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico transfrontaliero abusivo di rifiuti**

*Nota a Cass. Pen., Sez. III, 15 gennaio 2020 (ud. 19.09.2019), n. 1429 (Amendolagine ed al.)*

## **The Court of Cassation expresses once again its opinion on the conspiracy to abusive cross-border traffic of waste**

*Comment on Cass. Pen., Sez. III, 15 January 2020 (ud. 19.09.2019), n. 1429 (Amendolagine et al.)*

**di Andrea FRANCO**

**Abstract.** La Corte di Cassazione torna ad esprimersi in materia di traffico transfrontaliero abusivo di rifiuti e di rapporto tra il reato di associazione per delinquere e quello di attività organizzate per il traffico abusivo di rifiuti, con alcune precisazioni sulla confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 19, co. 2 del d.lgs. n. 231/2001.

**Abstract.** The Court of Cassation expresses once again its opinion on the abusive cross-border traffic of waste and on the relationship between the crime of criminal association and the crime of organized activities for the abusive trafficking of waste, also clarifying some aspects regarding the forfeiture by equivalent of the crime's profit *ex art. 19, co. 2, d.lgs. n. 231/2001.*

**Parole chiave:** Traffico transfrontaliero di rifiuti; associazione per delinquere; confisca per equivalente.

**Key words:** Cross-border traffic of waste; conspiracy; forfeiture by equivalent.



**SOMMARIO: 1. Introduzione– 1.1 La normativa in materia di spedizione transfrontaliera di rifiuti: dalla Convenzione di Basilea al Reg. (CE) n. 1418/2007. L'art. 194 del d.lgs. n. 152/2006 – 1.2 Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – 1.3 La responsabilità degli enti da reato ambientale ex art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001. Il sequestro preventivo e la confisca per equivalente– 2. La prima vicenda: la spedizione abusiva in Cina di rifiuti speciali con codice Basilea B3010 – 2.1 La normativa applicabile alla spedizione all'estero di rifiuti di plastica solida recanti codice Basilea B3010 – 2.2 Gli elementi costitutivi del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e il concorso con il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. – 2.3 La sussistenza di un rapporto di propedeuticità tra il sequestro preventivo e la confisca per equivalente di cui all'art. 19, co. 2 del d.lgs. n. 231/2001 – 3. La seconda vicenda: la spedizione abusiva in Cina, Vietnam, Pakistan e Corea del Sud di rifiuti speciali costituiti da gomma (codice B3040) e pneumatici fuori uso (codice B3140) – 3.1 Le modalità con cui condurre l'accertamento della sussistenza dell'ingiusto profitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 – 3.2 I delitti di cui agli artt. 416 c.p. e 260, d.lgs. n. 152/2006 non sono sovrapponibili e l'accertamento del primo non determina automaticamente la sussistenza del secondo. Le condotte di omesso controllo colposo non integrano il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – 4. Considerazioni conclusive**

## **1. Introduzione**

Con la sentenza in commento la III Sezione della Corte di Cassazione, collocandosi nel solco già tracciato dalla precedente giurisprudenza, è tornata a pronunciarsi in materia di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al traffico transfrontaliero abusivo di rifiuti, con particolare riferimento alla cornice normativa che regola le spedizioni all'estero di rifiuti nonché, quanto ai profili di natura sostanziale, ai rapporti intercorrenti tra la fattispecie associativa di cui all'art. 416 c.p. e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, disciplinato, all'epoca delle vicende oggetto di giudizio, dall'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. testo unico ambientale) e previsto, oggi, dall'art. 452-*quaterdecies* c.p.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La trasposizione della fattispecie dalla legislazione speciale al codice penale è stata attuata in forza del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della c.d. "riserva di codice", disciplinato dal nuovo art. 3-*bis* c.p., in forza del quale "Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia". Il reato era in passato previsto dall'art. 53-*bis* del d.lgs. n. 22/1997, introdotto con l'art. 22 della L. n. 93/2001. La Cassazione ha riconosciuto perfetta continuità normativa tra quest'ultima fattispecie e quella contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 (v. Cass. Pen., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 9794), sulla base di un ragionamento che si ritiene applicabile anche alla più recente disposizione codicistica, che ne ripropone il medesimo testo.



La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito le modalità con cui procedere all'accertamento della sussistenza di alcune componenti del fatto tipico del reato da ultimo citato ed ha affrontato la tematica della responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001, soffermandosi in particolare sulla verifica dell'esistenza di una presunta interconnessione, in termini di propedeuticità, tra il sequestro preventivo e la confisca per equivalente disciplinata dagli artt. 6, co. 5 e 19 del decreto.

Le vicende oggetto della pronuncia in commento vedono coinvolti soggetti e società italiane che, seppur privi dei requisiti e dei titoli abilitativi richiesti dalla legge, attraverso il collegamento con società operanti in alcuni paesi asiatici, avevano predisposto una complessa articolazione finalizzata alla spedizione transfrontaliera abusiva di rifiuti. Questi, anche mediante la falsificazione della documentazione di accompagnamento e la conseguente induzione in errore delle autorità preposte ai controlli di frontiera, venivano formalmente inviati presso Paesi dotati di regole più flessibili ma, in concreto, erano fatti arrivare in un Paese diverso, aggirandone i relativi obblighi e conseguendo, di fatto, un illecito profitto derivante dal risparmio sui costi che avrebbero dovuto essere altrimenti sopportati laddove i rifiuti fossero stati smaltiti rispettando le condizioni e gli adempimenti richiesti dalla legge.

Si tratta, peraltro, di associazioni per delinquere aventi caratteristiche diverse, sia per quanto riguarda la loro articolazione, sia rispetto alla natura dei rifiuti abusivamente gestiti e alla loro destinazione (formale o effettiva): tali differenze, riverberandosi sul contenuto dei motivi di impugnazione, sull'oggetto delle questioni poste al vaglio della Suprema Corte e sugli approdi ai quali la medesima è pervenuta, ne impongono una trattazione disgiunta, che consenta di apprezzarne al meglio le peculiarità e gli specifici profili di interesse.

Preliminarmente appare però opportuno individuare il contesto normativo nel quale tali vicende si inseriscono, muovendo da una concisa descrizione della disciplina che regola la spedizione transfrontaliera di rifiuti (soprattutto di quegli aspetti della stessa che sono stati richiamati dalla pronuncia in esame) e passando, poi, alla descrizione degli elementi costitutivi del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e all'esposizione dei presupposti richiesti dal d.lgs. n. 231/2001 per l'applicazione della confisca per equivalente nei confronti dell'ente.

Da ultimo, si tenga presente per completezza che la sentenza in esame risolve questioni ulteriori di cui, tuttavia, non si terrà conto nel presente lavoro. Si tratta, infatti, di problematiche di carattere meramente procedurale, in quanto tali prive di rilevanza per la tematica ambientale che qui ci interessa.

## **1.1 La normativa in materia di spedizione transfrontaliera di rifiuti: dalla Convenzione di Basilea al Reg. (CE) n. 1418/2007. L'art. 194 del d.lgs. n. 152/2006**



Sul piano del diritto internazionale, il 5 maggio del 1992 è entrata in vigore la Convenzione di Basilea relativa al controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e all'eliminazione di questi ultimi, successivamente modificata con revisione adottata nel 2001 dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). L'obiettivo perseguito dalla normativa appena menzionata era quello di ridurre il traffico internazionale di rifiuti pericolosi e di limitare, in particolare, le spedizioni di rifiuti dai Paesi sviluppati a quelli in via sviluppo<sup>2</sup>. Alla Convenzione hanno aderito, nel tempo, 186 Stati e l'Unione Europea, che hanno poi provveduto a ratificarla; fanno eccezione gli Stati Uniti e Haiti che, invece, non hanno portato a termine la relativa procedura.

Negli allegati alla Convenzione, ad ogni categoria di rifiuti è assegnato uno specifico codice di riferimento (c.d. codice Basilea); l'allegato B, inoltre, indica (con un elenco che va da R1 a R13) le operazioni che consentono di recuperare, riciclare, riutilizzare, reimpiegare in via diretta o utilizzare in altro modo i rifiuti.

Successivamente, il 30 marzo 1992, l'OCSE ha pubblicato una decisione relativa al controllo, all'interno della stessa, dei movimenti transfrontalieri di rifiuti, con particolare riferimento a quelli destinati ad operazioni di valorizzazione, che suddivideva i rifiuti in tre elenchi (*rosso*, *arancione* e *verde*) e prevedeva procedure, incentrate su un meccanismo di *notifica* (del produttore allo Stato di destinazione) e *autorizzazione* (dello Stato di destinazione al produttore), la cui severità e vincolatività erano direttamente proporzionali alla pericolosità dei rifiuti stessi.

Sul versante del diritto comunitario, invece, viene in considerazione, in primo luogo, il Regolamento CEE del Consiglio del 1° febbraio 1993, n. 259 avente ad oggetto la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Esso trae ispirazione proprio dalle procedure previste dalla Decisione OCSE del 1992, prevedendo un meccanismo di notifica ed autorizzazione cui era subordinata la spedizione di rifiuti, e forniva, all'art. 26, anche una definizione di "*traffico illecito*"<sup>3</sup>. Con specifico riferimento ai rifiuti destinati allo smaltimento, l'art. 19 del Regolamento ne vietava l'importazione all'interno della Comunità, a meno che gli stessi non provenissero da c.d. Paesi E.F.T.A.<sup>4</sup> aderenti alla

---

2 Nel Preambolo è fatto espresso riferimento ai "*danni che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti nonché i movimenti oltre frontiera di tali rifiuti rischiano di causare alla salute umana e all'ambiente*", alla "*minaccia crescente che rappresentano per la salute umana e l'ambiente la sempre maggiore complessità e lo sviluppo della produzione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti nonché i loro movimenti oltre frontiera*", al fatto che "*gli Stati dovrebbero prendere le misure necessarie per fare in modo che la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti (...) sia compatibile con la protezione della salute umana e dell'ambiente, qualunque sia il luogo nel quale tali rifiuti vengono eliminati*" e che gli stessi "*dovrebbero provvedere affinché il produttore adempia gli obblighi relativi al trasporto e all'eliminazione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in un modo che sia compatibile con la protezione dell'ambiente*".

3 La norma faceva rientrare in tale nozione qualsiasi spedizione di rifiuti che fosse stata effettuata: senza rispettare la prescritta procedura di notifica alle autorità interessate; senza il consenso di queste ultime; con il consenso di queste ultime ottenuto attraverso falsificazioni o false dichiarazioni; senza specificazione nel documento di accompagnamento; con modalità tali da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; in violazione degli artt. 14, 16, 19 e 21 del medesimo regolamento.

4 European Free Trade Association (Associazione Europea per il Libero Scambio), istituita nel 1960 con la Convenzione di Stoccolma e comprendente, all'inizio, Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera, a cui si aggiunsero successivamente anche Finlandia, Islanda e Liechtenstein.



Convenzione di Basilea, oppure da altri Paesi aderenti alla medesima Convenzione ovvero, ancora, da Paesi che avessero stipulato con la Comunità e/o con Stati membri accordi bilaterali o multilaterali, compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'art. 11 della Convenzione di Basilea<sup>5</sup>, che garantissero che le operazioni di smaltimento fossero effettuate in un centro autorizzato e nel rispetto dei requisiti di una gestione ecologicamente corretta.

Il Reg. (CEE) n. 259/1993 è stato successivamente abrogato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 (entrato in vigore il 12 luglio 2007)<sup>6</sup> il quale, ispirato dal fine di apprestare la più ampia tutela ambientale possibile<sup>7</sup> (come si desume anche dalla lettura dell'art. 49<sup>8</sup>), ha disciplinato le procedure relative alla spedizione di rifiuti all'interno della Comunità e da e verso i Paesi terzi, distinte in base all'origine dei rifiuti, alla loro destinazione, all'itinerario di spedizione, alla loro tipologia e alla specifica modalità di trattamento alla quale gli stessi sarebbero stati sottoposti nel luogo di destinazione<sup>9</sup>. Il Regolamento (che, insieme alle integrazioni successive, rappresenta ancora oggi la fonte normativa di riferimento) prevede, in luogo delle precedenti tre, soltanto due liste di rifiuti: quelli soggetti ad una procedura di *notifica ed autorizzazione scritta preventiva* (lista “*ambra*”) e quelli soggetti alla sola *informazione* (lista “*verde*”), il cui elenco è contenuto negli Allegati III, III A e III B. La spedizione è invece vietata per i rifiuti indicati nell'allegato V.

Il Reg. (CE) n. 1013/2006 non contiene, al pari del Reg. (CEE) n. 259/1993, una definizione di “traffico illecito”, ma stabilisce, all'art. 2, par. 35, cosa debba intendersi per “spedizione illegale”, elencando una serie di parametri dall'analisi dei quali, tuttavia, è possibile affermare che, al netto di alcune differenze procedimentali, tra i due regolamenti vi sia piena continuità normativa.<sup>10</sup>

---

5 Art. 11: “(...) le Parti possono concludere accordi o altre convenzioni bilaterali, multilaterali e regionali concernenti i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con Parti o non Parti a condizione che tali accordi o convenzioni non compromettano la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi o degli altri rifiuti prescritta dalla presente Convenzione. Tali accordi o convenzioni devono enunciare disposizioni che non siano meno razionali, sotto il profilo ecologico, di quelle previste dalla presente Convenzione, pur tenendo conto degli interessi dei Paesi in via di sviluppo”.

6 Per una descrizione delle peculiarità e degli aspetti più problematici del regolamento si rinvia a: A. STORTI, *Spedizione transfrontaliera di rifiuti: sistematica delle fonti e profili problematici*, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 2017; M. ROTUNNO, *Spedizioni transfrontaliere: difficoltà pratiche del Regolamento CE n. 1013/06*, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it); A. AMATO, *Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti nel regolamento CE 1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni*, in AA.VV., *Traffico transfrontaliero di rifiuti. Istituti, strumenti, spunti metodologici ed operativi*, Bari, 2008, pp. 27 e ss.

7 Così recita il primo considerando del regolamento.

8 Art. 49, co. 1, Reg. (CE) n. 1013/2006: “Il produttore, il notificatore, e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e con metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero o lo smaltimento.” L'art. 49, co. 2, lett. b), inoltre, attribuisce alla Comunità il potere di vietare la spedizione di rifiuti dal proprio territorio a quello di paesi terzi laddove vi sia motivo di ritenere che gli stessi non saranno gestiti con modalità ecologicamente corrette.

9 L'ambito di applicazione del regolamento è delineato dall'art. 1, co. 2, ai sensi del quale lo stesso si riferisce alle spedizioni di rifiuti fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi; ai rifiuti importati nella Comunità da paesi terzi; ai rifiuti esportati dalla Comunità verso paesi terzi; ai rifiuti in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi. I rifiuti esclusi da tale ambito di applicazione sono invece indicati dal comma 3 del medesimo articolo.

10 In questo senso A. AMATO, *Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti nel regolamento CE 1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni*, cit., p. 48.



Nell'ambito della nuova disciplina sono altresì individuate le autorità competenti, ossia: 1) l'*autorità di spedizione*, per tale intendendosi il soggetto competente in materia di rifiuti per l'ambito territoriale da cui ha origine la spedizione; 2) l'*autorità di destinazione*, ovvero il soggetto competente in materia di rifiuti per l'ambito territoriale di arrivo della spedizione; 3) l'*autorità di transito*, che si identifica nell'autorità competente per ogni Paese, diverso da quello di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti<sup>11</sup>.

Per quanto qui più interessa in considerazione delle questioni oggetto della sentenza in commento, l'esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi non aderenti alla decisione OCSE è disciplinata dagli artt. 36 e 37 del regolamento. La prima norma indica i rifiuti per i quali vige il divieto di esportazione; la seconda, invece, stabilisce che, con riferimento ai rifiuti elencati negli Allegati III e III A, la Commissione debba inviare una richiesta scritta ai Paesi c.d. non-OCSE affinché questi confermino che quegli stessi rifiuti possano essere esportati dalla Comunità per fini di recupero ed indichino la procedura di controllo alla quale debbano essere assoggettati nel Paese di arrivo, potendo scegliere fra l'imporre il divieto di importazione o una procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta ai sensi dell'art. 35<sup>12</sup> ovvero il non prevedere alcuna forma di controllo.

Sulla base di tali disposizioni, la Commissione europea ha successivamente avviato una fase di consultazione con i Paesi non-OCSE all'esito della quale è stato adottato il Regolamento (CE) n. 801/2007, che individuava le categorie di rifiuti indicate negli allegati III e III A del Reg. (CE) n. 1013/2006 che potevano o meno essere esportate verso tali Paesi. A causa della necessità di risolvere alcuni problemi interpretativi derivanti dal fatto che parte delle risposte ricevute risultavano incoerenti con quanto richiesto (perché facevano riferimento ad operazioni di trattamento dei rifiuti non previste), il Reg. (CE) n. 801/2007 è stato rapidamente sostituito dal Regolamento (CE) n. 1418/2007<sup>13</sup>. Quest'ultimo, preso atto dell'esito delle consultazioni<sup>14</sup>, specifica nel suo allegato la disciplina applicabile alle singole categorie di rifiuti, distinguendo tra quelli per i quali vige un divieto di importazione (colonna *a*)), quelli la cui spedizione è soggetta alla procedura di notifica ed autorizzazione scritta preventiva di cui all'art. 18 del reg. (CE) n. 1013/2006 (colonna *b*)), quelli per i quali non è previsto alcun controllo nel paese di destinazione (colonna *c*)) ed, infine, quelli che devono essere sottoposti a operazioni di controllo diverse previste dalla normativa nazionale del paese di destinazione (colonna *d*)).

---

11 *Ibidem*, p. 44.

12 La norma disciplina le procedure di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi appartenenti all'E.F.T.A.

13 Regolamento relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

14 Al questionario avevano risposto, in particolare, Algeria, Andorra, Argentina, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Egitto, Federazione russa, Filippine, Georgia, Guyana, India, Indonesia, Israele, Kenya, Kirghizistan, Libano, Liechtenstein, Malawi, Malesia, Mali, Marocco, Moldavia, Oman, Pakistan, Paraguay, Perù, Seychelles, Sri Lanka, Sudafrica, Taipei cinese, Thailandia, Tunisia e Vietnam.



Tale allegato è stato, da ultimo, modificato dal Regolamento (UE) n. 837/2010, che ha ritoccato le voci relative ad alcune categorie di rifiuti.

Per quanto riguarda, infine, la legislazione nazionale, la norma che opera il raccordo fra la normativa comunitaria e l'ordinamento italiano è l'art. 194 del d.lgs. n. 152/2006 (“*Spedizioni transfrontaliere*”), che rinvia, per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ai regolamenti comunitari che regolano la materia ed, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1013/2006<sup>15</sup>. La disposizione chiarisce anche che, per quel che attiene all'Italia, le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Province e le Regioni e che l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## 1.2 Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La fattispecie che, come si è detto, è oggi prevista dall'art. 452-*quaterdecies* c.p., sanziona con la pena della reclusione da uno a sei anni la condotta di “*chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti*”.

Non è possibile dedicare in questa sede eccessivo spazio alla descrizione delle diverse componenti del fatto tipico del reato. Per apprezzare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in commento, peraltro, è sufficiente circoscrivere l'analisi agli aspetti che più caratterizzano la fattispecie attraverso un breve resoconto dei diversi filoni sviluppatasi al riguardo sia in dottrina sia, soprattutto, nella giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima ha dato vita, con numerose pronunce, ad un orientamento ormai consolidato<sup>16</sup> che ha rappresentato e continua a rappresentare il parametro di riferimento per l'interpretazione di analoghi elementi costitutivi di altre disposizioni di recente introduzione<sup>17</sup>.

---

15 Fino alla modifica apportata con l'art. 17 del d.lgs. n. 205/2010, in verità la norma ha continuato a fare riferimento all'abrogato regolamento (CEE) n. 259/1993. L'intervento correttivo, peraltro, non ha interessato il testo dell'art. 259 del d.lgs. n. 152/2006, norma penale c.d. in bianco che sanziona, appunto, il traffico illecito di rifiuti e che ancora oggi fa riferimento al regolamento abrogato, dando luogo a difficoltà interpretative che comportano, tanto per gli interpreti quanto per gli operatori del settore, la necessità di porre in essere una gravosa opera di ricostruzione della portata del precetto che presenta profili di incompatibilità con il principio di tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie penale (si veda, sul punto, C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 143).

16 Per un'utile disamina della giurisprudenza di legittimità relativa al reato *de qua* si veda A. GALANTI, *Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità*, in *Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale*, n. 12/2018, pp. 31 e ss.

17 Il riferimento è all'interpretazione del carattere “abusivo” della compromissione o del deterioramento significativi e misurabili alla cui sussistenza è subordinata l'integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p., introdotto con la L. n. 68/2015. Si veda al riguardo, su tutte, Cass. Pen., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, con nota di C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *www.diritto penale contemporaneo.it*, 2016.



Il bene giuridico tutelato dalla norma è individuato, secondo l'orientamento prevalente, nell'ambiente e nella pubblica incolumità: si tratta, pertanto, di un reato plurioffensivo<sup>18</sup>. La fattispecie, che fino al 2013 ha rappresentato l'unico delitto nel panorama della legislazione ambientale<sup>19</sup>, si colloca, inoltre, nel *genus* dei c.d. reati a consumazione anticipata e di pericolo presunto<sup>20</sup>, per la cui integrazione non rileva l'effettiva lesione del bene tutelato, di cui è invece sufficiente la mera esposizione al pericolo (determinata sempre e comunque dalla realizzazione della condotta illecita). Pur essendo stato introdotto nell'ordinamento al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. *ecomafie* (ossia di quelle consorterie criminali dedite sistematicamente al redditizio *business* della gestione abusiva di rifiuti), il reato non presuppone, per la sua integrazione, l'esistenza di una struttura associativa: è, difatti, un reato comune, che in astratto può essere commesso anche da una sola persona, seppure le modalità di realizzazione della condotta inducano a ritenere che lo stesso possa, con maggiore probabilità, essere commesso con il concorso di più soggetti agenti e in contesti aventi natura imprenditoriale<sup>21</sup>.

Quanto a queste ultime, il riferimento al *compimento di più operazioni* e alla presenza di *attività continuative ed organizzate* comporta che il reato abbia natura abituale e che la sua integrazione sia quindi subordinata alla reiterazione nel tempo di plurime condotte di gestione abusiva di rifiuti<sup>22</sup>. Laddove il delitto sia effettivamente commesso nell'ambito di attività di impresa, non è necessario

---

18 Si vedano, *ex pluribus*, Cass. Pen., III sez., 11 maggio 2008, n. 18351; Cass. Pen., Sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9133; Cass. Pen., Sez. III, 20 novembre 2017, n. 52633. *Contra* C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 147, che sottolinea come vi siano condotte perfettamente riconducibili allo schema del reato ma prive di attitudine offensiva per l'incolumità di cose o persone e ritiene preferibile, pertanto, per affermare la sussistenza di una dimensione pubblica dell'offesa, fare riferimento al bene dell'ordine pubblico, al pari di quanto accade per le fattispecie associative.

19 Il riferimento è al D.L. n. 136/2013 (*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*), che ha introdotto nel corpo del d.lgs. n. 152/2006 l'art. 256-bis il quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona la condotta di chi appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata. La norma prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio laddove si tratti di rifiuti pericolosi o, ancora, quando il delitto è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, oppure in territori che, al momento della condotta o nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore rifiuti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

20 Cass. Pen., Sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9133, cit. In questo senso anche L. RAMACCI, *Rifiuti: la gestione e le sanzioni. Commento organico al testo unico ambientale*, La Tribuna, Piacenza, 2014, p. 250. Secondo Cass. Pen., Sez. III, 02 maggio 2013, n. 26404, tale circostanza si desume anche dal fatto che "la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma 4 del medesimo articolo, secondo cui il Giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta la natura del reato di pericolo presunto a reato di danno."

21 C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 146.

22 *Ex multis*: Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2009, n. 46705; Cass. Pen., Sez. III, 08 luglio 2010, n. 29619; Cass. Pen., Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 44449. Più di recente, Cass. Pen., Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 52838 ha chiarito che "per perfezionare il reato è necessaria una, seppur rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie". Nello stesso senso L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, La Tribuna, 2017, p. 303.



che quest'ultima risulti del tutto illecita. Lo stesso sussiste, quindi, anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta<sup>23</sup>.

La norma richiede che il quantitativo di rifiuti oggetto di tali condotte sia *ingente*, così ricorrendo ad un aggettivo certamente molto vago, eppure mai scalfito dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate sul punto in virtù del presunto contrasto con il principio di tassatività e sufficiente determinatezza *ex art. 25 Cost.*<sup>24</sup> La verifica al riguardo va rapportata alle caratteristiche della condotta poc'anzi descritte e il requisito sussiste anche quando le singole operazioni di gestione abbiano ad oggetto, singolarmente considerate, esigue quantità di rifiuti<sup>25</sup>.

Le condotte descritte dall'art. 452-*quaterdecies* c.p. devono rivestire carattere *abusivo*, termine che rinvia alla disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti di cui alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e che, come osservato dalla dottrina e come confermato dalla giurisprudenza, si presta ad essere interpretato in maniera più o meno estensiva. Si è osservato, infatti, che l'abusività potrebbe sussistere a fronte di qualsiasi attività di gestione svolta in violazione della disciplina di settore complessivamente considerata (quindi con riferimento tanto alle disposizioni di carattere amministrativo quanto a quelle di natura penale) oppure, viceversa, che sarebbe più opportuno fare riferimento esclusivamente alle violazioni che effettivamente ledano o pongano in pericolo il bene tutelato<sup>26</sup>. Quanto alla rilevanza dell'eventuale titolarità, in capo all'agente, di un'autorizzazione allo svolgimento della specifica attività che venga di volta in volta in considerazione, da un lato vi è chi attribuisce disvalore penale solo alla gestione c.d. *clandestina* dei rifiuti, ossia realizzata in totale assenza del titolo abilitativo richiesto dalla normativa di settore; dall'altra, invece, vi è chi

---

23 Così, ad esempio, per Cass. Pen., Sez. III, 9 agosto 2006, n. 28685, il requisito “*può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta.*” La tesi della presunta necessità di una struttura organizzativa del tutto illecita, artificiosamente fatta discendere dalle finalità di contrasto dell'attività delle c.d. ecomafie che, come si è detto, hanno motivato l'introduzione della norma, è smentita anche da Cass. Pen., Sez. III, 19 luglio 2017, n. 35568, secondo la quale delimitare l'applicabilità della fattispecie a uno specifico fenomeno criminale comporterebbe l'attribuire maggiore rilevanza al “tipo di autore”, più che alla condotta incriminata, e le modalità di realizzazione del reato, che costituiscono il fulcro del fatto tipico, diverrebbero per contro del tutto irrilevanti.

24 V. sul punto L. RAMACCI, *I rifiuti: la gestione e le sanzioni*, cit., p. 253.

25 C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 147. Per Cass. Pen., Sez. III, 6 novembre 2012, n. 47229, deve “*in definitiva rilevarsi che la nozione di ingenti quantitativi non può essere individuata a priori attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare (...) su un giudizio complessivo che tenga conto, anche in questo caso, delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente e nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento. (...) Si tratta, evidentemente, di un apprezzamento in fatto che è rimesso, anche in questo caso, al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici.*” Inoltre, Cass. Pen., Sez. III, Ord. 6 dicembre 2012, n. 47229 specifica che “*la giurisprudenza di questa Corte non offre riferimenti quantitativi che consentano di individuare la nozione di “ingente quantità” ma non tanto, come pure sostiene il ricorrente, per l'indeterminatezza del concetto espresso dalla norma quanto, piuttosto, perché, come si è avuto modo di affermare, tale verifica va effettuata tenendo conto che tale nozione, in un contesto che contempli anche le finalità della disposizione, deve riferirsi al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta*”.

26 Così C. RUGA RIVA, *Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, in M. PELLISSERO (cur.), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 108.



estende l'area della punibilità ricomprendendovi anche le attività di gestione formalmente munite di autorizzazione ma svolte, in concreto, in parziale o totale difformità dalla stessa<sup>27</sup>. La giurisprudenza propende per la seconda opzione<sup>28</sup> ma attribuisce, al contempo, rilevanza penale alle sole violazioni "gravi", escludendo dall'ambito applicativo della norma le violazioni meramente formali<sup>29</sup>.

Infine, l'elemento soggettivo del reato è caratterizzato dalla presenza del *dolo specifico di ingiusto profitto*, il cui perseguimento deve motivare l'agire del reo, pur non essendo necessario, ai fini della punibilità, che lo stesso sia poi effettivamente conseguito. L'aspetto più rilevante, al riguardo, è che, per opinione pacifica in giurisprudenza, non deve trattarsi necessariamente di un effettivo ricavo patrimoniale, ben potendo intendersi per profitto anche il mero risparmio dei costi derivanti da una gestione dei rifiuti conforme alla legge<sup>30</sup>.

### **1.3 La responsabilità degli enti da reato ambientale ex art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001. Il sequestro preventivo e la confisca per equivalente**

In estrema sintesi, il d.lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità da reato delle persone giuridiche e subordinandone la configurabilità, in primo luogo, al fatto che il reato c.d. presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti (persone fisiche) collocati, all'interno della compagine societaria, in posizione apicale, ovvero da soggetti subordinati alla vigilanza o alla direzione di questi ultimi (art. 5) e, in secondo luogo, alla circostanza che la realizzazione del fatto illecito sia stata consentita da una c.d. *colpa di organizzazione*, per tale intendendosi la mancata

---

27 V. sul punto L. RAMACCI, *I rifiuti: la gestione e le sanzioni*, cit., p. 252-253.

28 *Ex pluribus* si vedano: Cass. Pen., Sez. III, 15 dicembre 2008, n. 46029, secondo cui "È destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa in esame il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è "clandestina", ossia svolta in totale assenza di autorizzazione, perché, al contrario, è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia."; Cass. Pen., Sez. III, 06 maggio 2015, n. 18669, per la quale "l'attività deve essere "abusiva", ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse."; Cass. Pen., Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 791: "Quanto al requisito dell'abusività dell'attività, esso deve ritenersi integrato sia qualora non vi sia autorizzazione, sia quando vi sia una totale e palese difformità da quanto autorizzato."

29 In questo senso C. RUGA RIVA, *Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, cit., pg. 108-109. L'autore rinvia, a tal proposito, a Cass. Pen., Sez. III, 20 novembre 2007, n. 358 e sostiene, inoltre, che sono "formali" quelle violazioni sanzionate soltanto in via amministrativa, purché non abbiano carattere sistematico e non siano finalizzate a mascherare un'attività il cui esercizio è sostanzialmente difforme da quanto prescritto dall'autorizzazione.

30 Cass. Pen., Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40827; Cass. Pen., Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 52838: "Non vi è dubbio che, ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato, sia necessaria la prova della consapevolezza dell'autore della condotta di utilizzare un'organizzazione illecita (anche non necessariamente plurisoggettiva) per conseguire un ingiusto profitto, che può consistere, oltre che in un ricavo patrimoniale, anche in un vantaggio personale, quale la semplice riduzione dei costi aziendali."; Cass. Pen., Sez. III, 19 luglio 2017, n. 35568, cit.: "Il carattere ingiusto del profitto, però, non deriva dal "quomodo" dell'esercizio (abusivo) dell'attività (altrimenti la sua previsione sarebbe del tutto pleonastica), bensì dal fatto che l'intera gestione continuativa e organizzata dei rifiuti costituisce strumento per (ed è pensata al fine di) conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti".



previsione e predisposizione di misure necessarie a scongiurare la commissione di reati nell'ambito dell'attività societaria (artt. 6 e 7)<sup>31</sup>.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, che estendono all'ente il principio di legalità (unitamente alle sub-componenti in cui lo stesso si articola, a cominciare dal principio di tassatività) di cui agli artt. 25, co. 2 Cost., 7 C.E.D.U. e 1 e 2 c.p., poi, la responsabilità della persona giuridica sussiste purché il reato presupposto rientri tra quelli indicati nella parte speciale del d.lgs. n. 231/2001.

Il catalogo dei reati ambientali la cui commissione, ricorrendo i descritti presupposti, determina l'insorgere di responsabilità per l'ente, è contenuto nell'art. 25-*undecies*, introdotto nel corpo del d.lgs. n. 231/2001 dal d.lgs. n. 121/2011, con il quale sono state recepite nell'ordinamento italiano la direttiva n. 2008/98/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva n. 2009/123/CE sull'inquinamento marino provocato da navi<sup>32</sup>.

Sul versante sanzionatorio, il d.lgs. n. 231/2001 prevede la possibilità di irrogare all'ente tanto sanzioni di carattere patrimoniale (artt. 9, co. 1, lett. a) e 10, co. 1) quanto sanzioni di tipo interdittivo (art. 9, co. 1, lett. b) e co. 2).

Per quanto qui più rileva, infine, il quadro sanzionatorio è completato dalla previsione della confisca del prezzo o del profitto del reato, obbligatoria in caso di condanna (art. 6, co. 5 e art. 19, co. 1) e prevista anche nella forma *per equivalente* (art. 19, co. 2), che può essere preceduta dal sequestro preventivo (art. 53), sulla base di presupposti meno stringenti di quelli previsti dall'art. 321 c.p.p.<sup>33</sup>

## **2. La prima vicenda: la spedizione abusiva in Cina di rifiuti speciali con codice Basilea B3010**

---

31 Per un'analisi dei criteri di imputazione del reato presupposto all'ente, irrilevante ai fini della disamina delle questioni oggetto della sentenza in commento, sia consentito rinviare a A. FRANCO, *Il reato di inquinamento ambientale e la verifica dell'idoneità dei modelli di organizzazione e gestione a prevenirne la commissione*, in questa rivista, n. 2/2019, par. 1, pp. 16 e ss., e alla bibliografia e giurisprudenza ivi richiamate.

32 Si vedano, al riguardo, L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente (D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2011; L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2011; S. PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti. Criticità e prospettive*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2018.

33 La giurisprudenza sostiene che per l'applicazione del sequestro preventivo non è necessaria né la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza né il *periculum in mora*, essendo sufficiente l'astratta possibilità di sussumere il fatto in una fattispecie incriminatrice ricompresa fra i reati presupposto della responsabilità dell'ente. Sottolinea questo aspetto M. RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016, rinviando a sua volta a Cass. Pen., Sez. VI, 31 maggio 2012, n. 34505; Cass. Pen., Sez. II, 16 febbraio 2006, n. 9829.



La prima delle vicende oggetto della pronuncia in commento riguarda un caso di spedizione abusiva in Cina di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. All'esito di entrambi i gradi del giudizio di merito i ricorrenti, titolari di ditte di spedizione di rifiuti, erano stati condannati per aver preso parte ad un'associazione per delinquere di carattere transnazionale (in considerazione della partecipazione al sodalizio criminale di un cittadino cinese, rappresentante in Italia di alcune società fittizie aventi sede ad Hong Kong) che aveva esportato abusivamente poco più di settemila tonnellate di rifiuti. Questi, formalmente destinati ad un impianto di recupero con sede ad Hong Kong, erano stati invece dirottati in Cina senza il rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e internazionale descritta in precedenza per le spedizioni verso tale Paese, sfruttando i controlli doganali meno stringenti esistenti tra i due Stati asiatici ed inducendo altresì in errore le autorità di controllo italiane attraverso l'indicazione nei documenti di trasporto di falsi codici di identificazione dei rifiuti (codici CER).

I ricorrenti – che, nell'ambito della più ampia organizzazione per delinquere, avevano esportato illegalmente poco più di tremila tonnellate di rifiuti speciali costituiti da cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche (di cui una tonnellata e mezzo di provenienza agricola, dunque *polietilene* e, pertanto, di competenza del Consorzio PolieCo *ex art. 234*, d.lgs. n. 152/2006<sup>34</sup> – D.M. 02/05/2006<sup>35</sup>) – erano stati quindi condannati ai sensi dell'art. 416 c.p., aggravato per il carattere transnazionale dell'associazione per delinquere *ex art. 4*, L. n. 146/2006<sup>36</sup>, e per i reati di cui agli

---

34 L'art. 234 del d.lgs. n. 152/2006 (*Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene*), al fine di razionalizzarne, organizzarne e gestirne la raccolta e il trattamento, ha istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene. I produttori, gli importatori, gli utilizzatori, i distributori, i riciclatori e i recuperatori di tali categorie di beni, nonché tutti coloro i quali intendano esercitare attività di gestione di rifiuti rientranti in tale categoria, hanno l'obbligo di iscriversi al consorzio. Ai sensi dell'originario comma 2 della norma (abrogato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133), in fase di prima attuazione, per "beni in polietilene" si intendevano i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per la copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura o di protezione.

Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. Per quanto qui più interessa, il comma 3 dell'art. 234 imponeva allo stesso l'obbligo di adeguare il proprio statuto in conformità con lo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e di sottoporlo alla preventiva approvazione di questi ultimi, pena la totale inefficacia dello statuto stesso. A conferma di ciò, il successivo comma 14 fissa espressamente, come termine iniziale per l'operatività dell'obbligo di conferire al consorzio i rifiuti di beni in polietilene, il decorso di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione.

35 Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 02 maggio 2006 ha istituito l'elenco dei rifiuti, in conformità all'art. 1, co. 1, lett. a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti ed all'art. 1, par. 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000; il testo del provvedimento è consultabile in [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it).

36 La tematica della compatibilità dell'aggravante *de qua* con il reato associativo *ex art. 416 c.p.*, pur non essendo investita dalla pronuncia in commento, è in realtà estremamente complessa ed ha rappresentato l'oggetto di un annoso dibattito, al quale solo in parte ha posto fine la sentenza Cass. Pen., Sez. Un., 23 aprile 2013, n. 18374 che, all'esito di un articolato ragionamento incentrato anche sull'analisi della genesi dell'aggravante della transnazionalità, ha fissato il principio di diritto in forza del quale "*La speciale aggravante dell'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa*". Il testo della sentenza è consultabile su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), con nota di G. ROMEO, *Le Sezioni Unite sull'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità all'associazione per delinquere*, 2013. Una disamina più approfondita della questione è offerta da A. MINGIONE, *La configurabilità della circostanza aggravante*



artt. 256, co. 1, lett. a) (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*) e 260 del d.lgs. n. 152/2006 e 483 c.p., questi ultimi contestati in concorso con la fattispecie associativa ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p.

Anche la società di cui erano titolari i ricorrenti era stata condannata e alla stessa erano state applicate le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001.

## **2.1 La normativa applicabile alla spedizione all'estero di rifiuti di plastica solida recanti codice Basilea B3010**

I ricorrenti ritengono, in primo luogo, che i rifiuti di plastica solida esportati, composti da teli agricoli (codice di Basilea B3010), qualificabili come materia prima secondaria (ovvero come rifiuto recuperato da riciclare destinato ad un ciclo produttivo della plastica), non avrebbero dovuto essere inquadrati tra i rottami di plastica indicati nell'allegato al Reg. (CE) n. 1418/2007 nella colonna d) e tra le resine della colonna a) e colonna d) e la loro esportazione, pertanto, non sarebbe stata soggetta alle limitazioni ivi previste. A sostegno di questa tesi essi adducono la circostanza che, proprio per tale motivo, le merci erano state dissequestrate, essendo state ritenute conformi a quanto dichiarato nei documenti di accompagnamento.

Richiamando alcune precedenti pronunce già intervenute a fare chiarezza sul punto<sup>37</sup>, tuttavia, la Corte a tal riguardo ha affermato che il rinvio operato dall'art. 194 del d.lgs. n. 152/2006, nella versione precedente alla modifica operata dal d.lgs. n. 205/2010, alle regole che discendono dai regolamenti comunitari che regolano la materia e dagli accordi bilaterali di cui all'art. 19 del Reg. (CEE) n. 259/1993 si estende fino a ricomprendere anche i regolamenti che abbiano successivamente modificato tale disciplina e, in particolare, tanto al Reg. (CE) n. 1013/2006, quanto al Reg. (CE) n. 1418/2007 nonché, limitatamente alla valenza interpretativa del meccanismo di formazione della legge, al Reg. (UE) n. 837/2010<sup>38</sup>.

Dopo un breve riepilogo del panorama normativo di riferimento, la Corte ha chiarito, prima di tutto, che il contenuto degli accordi bilaterali intercorsi ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CEE) n. 259/1993 e le indicazioni contenute nelle risposte ricevute dai Paesi non-OCSE all'esito delle consultazioni avviate ai sensi degli artt. 36 e 37 del Reg. (CE) n. 1013/2006 integrano la disciplina degli stessi regolamenti comunitari e dunque, al pari di questi ultimi, hanno efficacia diretta nell'ordinamento italiano. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come il contenuto delle risposte ai questionari, ivi compresa l'indicazione dei rifiuti la cui importazione è vietata o soggetta a restrizioni, sia

---

*della transnazionalità nei reati fine dell'associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni*, in *Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale*, n. 2/2018, pp. 5 e ss.

37 V. p.es. Cass. Pen., Sez. III, 09 novembre 2018, n. 54703.

38 L'adozione del regolamento si è resa necessaria a seguito della specificazione, da parte di alcuni Paesi non-OCSE, delle procedure e delle limitazioni che intendevano applicare ad alcune categorie di rifiuti già ricompresi negli allegati al Reg. (CE) n. 1418/2007, i quali andavano di conseguenza modificati.



periodicamente reso pubblico dall'Unione Europea e sia, pertanto, perfettamente conoscibile dagli operatori, rappresentando al contempo il parametro di riferimento per valutare la liceità delle spedizioni realizzate dagli esportatori italiani e per l'individuazione dei presupposti in presenza dei quali queste ultime si traducono in violazioni penalmente rilevanti.

Muovendo da queste premesse, la Corte ha specificato che i rifiuti aventi codice Basilea B3010, secondo le indicazioni della Cina, rientrano tra quelli oggetto di attenzione (dovendosi peraltro distinguere tra le resine presenti nella colonna a) (divieto di importazione) del Reg. (CE) n. 1418/2007 e i polimeri o polimezzati indicati nella colonna d) (importazione ammessa ma subordinata al rispetto di alcuni adempimenti)) e che, rispetto ai rifiuti non pericolosi, tali adempimenti prevedono che ogni spedizione sia accompagnata da una serie di documenti, ossia la licenza MEP (o SEPA) (rilasciata dal Ministero di Protezione Ambientale della Cina), la licenza AQSIQ (rilasciata dalla Amministrazione generale di supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Cina) ed, infine, il certificato CCIC (certificato di ispezione pre-spedizione, rilasciato dall'autorità operante per conto delle autorità cinesi presso alcune sedi europee)<sup>39</sup>. La Cina, inoltre, con riferimento al modello europeo che deve accompagnare i rifiuti durante la spedizione, identifica colui che viene definito “*consignee*” con l'importatore e richiede che l'impianto di ricezione coincida con l'impianto di riciclaggio ed il notificatore/esportatore con il soggetto munito delle licenze e dei certificati previsti; circostanza questa che, se si considerano anche i gravosi adempimenti richiesti per l'ottenimento della licenza AQSIQ, rende evidente come sia i mittenti, sia gli importatori, sia gli impianti di riciclo, debbano essere in possesso della licenza. Chi non rispetti tali requisiti ed effettui, ciononostante, spedizioni di rifiuti plastici non pericolosi verso la Repubblica Popolare Cinese, commette pertanto un illecito che, per le ragioni indicate, rileva in quanto tale anche per l'ordinamento italiano.

A questo punto la Corte, richiamando quanto già affermato quando la medesima questione era stata affrontata nell'ambito del giudizio cautelare<sup>40</sup>, conferma che i teloni e i film di protezione dei prodotti agricoli non costituiscono “*imballaggio*” e sono sottratti pertanto alla relativa disciplina<sup>41</sup>, trattandosi invece di rifiuti a composizione plastica destinati a supportare le attività agricole

---

39 Licenza MEP/SEPA (*Import licence of the People's Republic of China for restricted solid waste material that can be used as raw material*): a seconda della tipologia di merce, può essere a rilascio automatico o discrezionale. Licenza AQSIQ (*Licence of Registration for Overseas Supplier Enterprise of Imported Solid Wastes as Raw Materials*): per ottenere tale certificazione, le imprese devono rispondere a criteri soggettivi e a criteri di certificazione sul sistema di gestione ambientale e, a pena di revoca della licenza, non devono incorrere in problemi relativi al rispetto degli *standard* di igiene, sicurezza e tutela ambientale. Certificato CCIC (*China Certification and Inspection Group*). Per un approfondimento al riguardo si veda F. F. PITTALUGA, *Inquadramento normativo della fattispecie inerente l'esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi non aderenti alla Convenzione O.C.S.E. e, in particolare, verso la Repubblica Cinese*, in [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it).

40 Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. III, 26 giugno 2012, n. 27413. Il testo della sentenza è rinvenibile in *Cassazione penale. Rivista mensile di giurisprudenza*, n. 7-8/2013, pp. 2755 e ss., con note di A. ZACCHIA - M. V. FERACO, pp. 2764 e ss. Al riguardo si veda anche A. PIEROBON, *Primo commento alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III Pen. 11 luglio 2012, n. 27413*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 1/2013, pp. 33 e ss.

41 In relazione alla quale si veda L. RAMACCI, *I rifiuti: la gestione e le sanzioni*, cit., pp. 141 e ss.; E. BLASIZZA (cur.), *Ambiente 2018. Manuale normo-tecnico*, Wolters Kluwer, Milano, 2018, pp. 475 e ss.



produttive, che rientrano nell'elenco dei rifiuti di cui alla colonna d) dell'allegato al Reg. (CE) n. 1418/2007 e la cui spedizione è conseguentemente soggetta al rispetto delle prescrizioni previste.

Non si trattava, quindi, di materie prime secondarie – come preteso dai ricorrenti – bensì di rifiuti, conclusione cui la Corte perviene desumendola, *a contrario*, da un argomento di carattere logico, cioè dal fatto che proprio la consapevolezza dell'essere privi delle autorizzazioni e licenze richieste per la spedizione in Cina aveva spinto gli imputati a ricorrere all'artificio della formale spedizione ad Hong Kong, dove gli stessi rifiuti non sono soggetti ai medesimi controlli.

## **2.2 Gli elementi costitutivi del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e il concorso con il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.**

Il fatto che le spedizioni effettuate difetterebbero del carattere dell'abusività perché non soggette alle restrizioni previste dal Reg. (CE) n. 1418/2007 determina, secondo i ricorrenti, anche l'inapplicabilità dell'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006. Allo stesso modo non sussisterebbe la fattispecie associativa di cui all'art. 416 c.p., della quale difetterebbero gli elementi costitutivi, poiché quelle realizzate sarebbero state mere attività commerciali, svolte in maniera del tutto indipendente e non caratterizzate da quell'*affectio societatis* che, ai fini dell'integrazione del reato, deve necessariamente contraddistinguere il sodalizio criminale. Infine non vi sarebbe la possibilità di configurare un concorso tra i due delitti.

Anche in questo caso la Corte ha dichiarato l'infondatezza della tesi difensiva, precisando che la sentenza impugnata aveva correttamente attribuito rilevanza alla fittizia spedizione ad Hong Kong, in luogo di quella (effettiva) in Cina, e aveva adeguatamente ricostruito la serie indefinita di esportazioni che, in considerazione delle modalità con cui erano state poste in essere (predisposizione di strumenti tecnici e di supporti personali tali da consentire la realizzazione di un traffico di ingenti dimensioni, selezione dei porti da utilizzare a tal fine), presentavano chiaramente tutte le caratteristiche richieste per l'integrazione del reato di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006.

La Corte, inoltre, richiamando sul punto una precedente pronuncia<sup>42</sup>, ha respinto la censura relativa alla possibilità di configurare un concorso tra il delitto *de qua* e il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., ricordando che tra le due fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, in quanto si tratta di reati ontologicamente diversi, essendo il primo caratterizzato dall'allestimento di mezzi e attività continuative e dal compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, tali da esporre a pericolo l'ambiente e la pubblica incolumità e implicando, invece, il secondo, l'esistenza di un'organizzazione anche minima di uomini e mezzi costituita al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, in quante tale suscettibile di porre in pericolo l'ordine pubblico.

---

<sup>42</sup> La Corte rinvia a Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5773. Si veda anche, più di recente, Cass. Pen., Sez. III, 20 novembre 2017, n. 52633.



L'orientamento è condivisibile. Riprendendo quanto esposto nell'introduzione, è corretto infatti sostenere che i due reati non sono sovrapponibili. L'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. rientra nell'alveo dei reati c.d. a concorso necessario e richiede, per la sua integrazione, il concorso indispensabile di più soggetti agenti avvinti da un *pactum sceleris* stabile e duraturo volto alla commissione di un numero indefinito di delitti (diversamente da quando accade per il concorso c.d. eventuale *ex art. 110 c.p.*), posti in essere dagli associati non al fine di conseguire vantaggi personali ma per agevolare la stessa associazione e per garantirne il perseguimento degli scopi (c.d. *affectio societatis*); come si è visto, invece, il reato oggi disciplinato dall'art. 452-*quaterdecies* c.p. è solo eventualmente plurisoggettivo e, in ogni caso, il fatto tipico dallo stesso delineato non ricalca il modello del reato associativo, dato che la condotta, seppur necessariamente articolata in una pluralità di illeciti, è comunque incentrata esclusivamente sulla gestione abusiva di rifiuti ed è guidata dal dolo di ingiusto profitto, componente psicologica evidentemente diversa da quella richiesta per l'integrazione del reato di cui all'art. 416 c.p.

### **2.3 La sussistenza di un rapporto di propedeuticità tra il sequestro preventivo e la confisca per equivalente di cui all'art. 19, co. 2 del d.lgs. n. 231/2001**

Sul versante della pena, oltre a lamentare l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio eccessivamente gravoso, in ragione della mancata riduzione al minimo edittale della pena principale, delle pene accessorie e della sanzione amministrativa comminata alle società (censura respinta dalla Corte), i ricorrenti eccepiscono che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l'art. 19 del d.lgs. n. 231/2001, ritenendo che la confisca per equivalente debba necessariamente essere preceduta dal sequestro preventivo e che l'eventuale revoca di quest'ultimo ne impedisca l'applicazione in sede di condanna. Nel caso *de qua*, come si è detto, le merci erano state invece dissequestrate.

A prescindere dall'infondatezza dell'argomento volto ad escludere il carattere abusivo delle spedizioni effettuate (già dichiarata con riferimento ai precedenti motivi di ricorso), la Corte respinge la doglianza dichiarandola inammissibile perché proposta per la prima volta in quella sede, ma ricorda anche che, come già affermato in passato, la confisca che, come quella per equivalente di cui all'art. 19, co. 2 del d.lgs. n. 231/2001, ha carattere obbligatorio, non deve necessariamente essere preceduta dal sequestro preventivo<sup>43</sup>. Con un ulteriore passo in avanti, la Corte perfeziona il ragionamento sotteso al principio già sancito dalla giurisprudenza precedente e afferma che, se è vero che la preventiva adozione del provvedimento cautelare non ha alcuna rilevanza, è logico desumerne, *a fortiori*, che una sua eventuale revoca non potrebbe avere alcuna efficacia preclusiva

---

<sup>43</sup> Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2013, n. 7079: “Nessuna norma di diritto sostanziale o processuale in materia di confisca prevede che detta misura debba essere preceduta dal sequestro preventivo. Peraltro, in mancanza di sequestro preventivo, con riferimento ad ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice, ove non disponesse la misura ablatoria, incorrerebbe in una violazione di legge.”



rispetto all'applicazione della confisca. La sussistenza di un rapporto di propedeuticità tra le due misure è quindi da escludersi e le stesse, in definitiva, sono indipendenti l'una dall'altra.

Il principio affermato dalla Corte è del tutto condivisibile. Potrebbe concorrere ad avvalorarne la fondatezza anche una ulteriore considerazione: il sequestro preventivo, per sua stessa natura e considerate le condizioni richieste dalla legge per la sua applicazione, è un provvedimento cui si ricorre in un momento in cui il quadro probatorio può anche essere ancora incompleto; la confisca, al contrario, è applicata solo in forza di una sentenza di condanna emessa all'esito di un giudizio di merito che, oltre ad avere eventualmente consolidato la tesi accusatoria, ne ha verificato e sancito la fondatezza. Un ripensamento sulla sussistenza delle (più blande) condizioni per l'adozione del primo non può precludere l'applicazione della seconda. Pertanto, se è vero che, come rappresentato dai ricorrenti, le merci erano state dissequestrate (peraltro nell'ambito di un procedimento per il quale si procedeva per il solo reato di cui all'art. 259 del d.lgs. n. 152/2006 e che, pur essendosi concluso con una sentenza di proscioglimento, aveva ad oggetto solo una minima parte delle spedizioni concretamente effettuate), resta insuperabile il fatto che, per le ragioni esposte con riferimento ai precedenti motivi di impugnazione, all'esito del giudizio di merito le operazioni compiute dai ricorrenti – analizzate complessivamente e non in maniera parcellizzata – erano state invece ritenute illegittime, essendone stata accertata la finalità fraudolenta e la contrarietà alle norme che regolano la spedizione transfrontaliera di rifiuti. In definitiva, sussistendo la prova della responsabilità degli imputati per i reati contestati, la confisca *ex art. 19, co. 2, d.lgs. n. 231/2001* era stata correttamente applicata alla società di cui gli stessi erano titolari.

### **3. La seconda vicenda: la spedizione abusiva in Cina, Vietnam, Pakistan e Corea del Sud di rifiuti speciali costituiti da gomma (codice B3040) e pneumatici fuori uso (codice B3140)**

La seconda delle vicende rimesse al vaglio della Corte di Cassazione riguarda due associazioni per delinquere transnazionali finalizzate al traffico abusivo di rifiuti. Anche in questo caso il nucleo centrale del sodalizio era costituito da cittadini italiani titolari di imprese di spedizione che, raccordandosi con alcune società aventi sede ad Hong Kong, avevano dato vita ad una complessa articolazione per il tramite della quale ingenti quantitativi di rifiuti speciali, costituiti da gomma (codice B3040) e pneumatici fuori uso (codice B3140), erano stati fatti arrivare in alcuni Paesi asiatici, anche grazie all'induzione in errore dei funzionari degli Uffici delle Dogane di diversi porti italiani attraverso l'indicazione nei documenti di accompagnamento di destinazioni fittizie e di falsi codici identificativi dei rifiuti (codici CER).

In particolare, nel primo caso erano state esportate abusivamente poco più di duemila tonnellate di rifiuti speciali, falsamente dichiarati come destinati in Malesia per essere sottoposti alle operazioni di recupero che la Convenzione di Basilea indica con il codice R3, ma di fatto dirottati in Cina, Vietnam e Pakistan. Nel secondo caso, invece, l'esportazione abusiva aveva riguardato più di diecimila tonnellate di rifiuti speciali: parte di questi era stata formalmente spedita in Corea del Sud presso un impianto di recupero fittizio per essere sottoposti ad operazioni di recupero R3, ma in



concreto era stata dirottata illecitamente presso un cementificio per operazioni di recupero energetico R1; altra parte, invece, era stata spedita solo apparentemente in Malesia presso impianti di recupero, ma di fatto era stata fatta giungere abusivamente in Vietnam.

In entrambi i casi il sodalizio mirava a bypassare gli obblighi e le restrizioni derivanti dalla normativa comunitaria e sovranazionale, con l'intento di conseguire, così, un profitto ingiusto, derivante dal risparmio dei costi che le società coinvolte avrebbero dovuto sostenere a fronte di una gestione dei rifiuti conforme alla legge.

Come per la prima delle vicende, anche in questo caso il ricorrente aveva contribuito solo a parte delle spedizioni abusive ed era stato condannato all'esito di entrambi i gradi di giudizio per i reati di cui agli artt. 416 c.p. (con l'aggravante della transnazionalità *ex art.* 4, L. n. 146/2006), 256, co. 1, lett. a) e 260 del d.lgs. n. 152/2006 e 483 c.p., contestati in concorso fra loro ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p.

Alle società coinvolte, inoltre, erano state applicate le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001.

### **3.1 Le modalità con cui condurre l'accertamento della sussistenza dell'ingiusto profitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006**

Circoscrivendo anche in questo caso l'analisi alle sole questioni rilevanti per la tematica ambientale, il ricorrente contesta innanzitutto le modalità con cui era stata condotta la verifica della sussistenza del profitto che la sua società di spedizione avrebbe tratto dalla commissione degli illeciti contestati, posto che i giudici del merito avevano quantificato il risparmio conseguito limitandosi esclusivamente a raffrontare i costi di smaltimento nei Paesi di effettiva destinazione con i costi di smaltimento in Italia, omettendo tuttavia di considerare che la documentazione prodotta in giudizio aveva dimostrato che la società aveva dovuto sostenere costi notevoli per la spedizione dei rifiuti all'estero.

La Corte ha dichiarato la doglianza non manifestamente infondata e ha affermato che, sebbene – come si è visto – il profitto ingiusto può essere integrato anche da un mero risparmio sui costi di gestione dei rifiuti, la verifica della sua sussistenza non può restare circoscritta a un mero raffronto tra i costi di smaltimento ma deve, invece, avere carattere globale e tenere conto anche dei costi di trasporto.

### **3.2 I delitti di cui agli artt. 416 c.p. e 260, d.lgs. n. 152/2006 non sono sovrapponibili e l'accertamento del primo non determina automaticamente la sussistenza del secondo. Le condotte di omesso controllo colposo non integrano il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**



Il ricorrente ritiene inoltre insussistente, con riferimento alla spedizione dei rifiuti presso l'impianto situato in Corea del Sud, la sua responsabilità per il reato associativo e per i relativi reati-fine sulla base di tre argomentazioni: perché quest'ultima non poteva essere desunta soltanto dal fatto che egli conosceva gli appartenenti al nucleo centrale del sodalizio; perché sarebbe privo di senso il rimprovero rivoltagli per non aver verificato l'effettivo possesso, da parte della società coreana, di un impianto di smaltimento (condotta del tutto incompatibile con la presunta consapevolezza di partecipare ad un sodalizio criminale); infine, per il peso preminente ed esclusivo attribuito al numero di trasporti effettuati, ritenuto indicativo della volontà di prestarsi stabilmente al meccanismo finalizzato all'esportazione abusiva dei rifiuti.

Le censure sono state ritenute fondate. Richiamando anche su questo punto l'orientamento di cui si è detto in precedenza<sup>44</sup>, la Corte ha infatti affermato che la sussistenza degli elementi del fatto tipico del reato associativo non può essere desunta dalla sovrapposizione della condotta descritta nell'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, perché si tratta di fattispecie ontologicamente diverse, poste a tutela di beni giuridici differenti, sicché l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate e il compimento di più operazioni di gestione abusiva di rifiuti non implica, *ex se*, la consapevolezza e, soprattutto, l'intenzione di prendere parte ad un sodalizio criminale e di operare per l'attuazione del programma criminoso comune.

Inoltre, la Corte ha escluso che la responsabilità per il reato di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 possa derivare da un comportamento di natura meramente omissiva e addebitabile all'agente soltanto a titolo di colpa – condotta inconciliabile con il dolo che caratterizza i reati contestati – a maggior ragione se si considera che la sentenza impugnata aveva ritenuto accertata la partecipazione dolosa del ricorrente all'associazione per delinquere proprio facendo leva sulla sua scelta (evidentemente intenzionale) di ricorrere ad intermediari pronti a falsificare i documenti di accompagnamento dei rifiuti per occultare l'illiceità della spedizione.

#### 4. Considerazioni conclusive

L'affermazione di un'economia incentrata sul libero scambio, le conseguenti rimodulazioni dei rapporti commerciali finalizzate all'apertura delle frontiere e la predisposizione di nuovi e più ampi meccanismi di collegamento tra i mercati nazionali hanno consentito alle consorterie criminali di sfruttare gli ampi spazi lasciati aperti da una normativa multilivello estremamente complessa e disomogenea per predisporre artifici e procedure volte, da un lato, a bypassare le regole che disciplinano la gestione dei rifiuti e, dall'altro, a conseguire un risparmio sui costi che il rispetto di queste ultime imporrebbe di affrontare. Tanto risulta possibile anche grazie all'apporto di gruppi criminali stranieri operanti in Paesi caratterizzati da una legislazione ambientale più elastica e più facilmente aggirabile, che mettono a disposizione i propri affiliati e le proprie risorse per la creazione di canali che consentano ai rifiuti, la cui gestione appare *prima facie* perfettamente

---

44 Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5773, cit.



regolare, di essere per contro smaltiti con modalità illecite, in violazione delle normative nazionali e sovranazionali e con totale svilimento delle esigenze di tutela ambientale e della salute umana cui le stesse si ispirano<sup>45</sup>.

Le vicende fin qui esaminate costituiscono una dimostrazione cristallina di questo fenomeno. La sentenza della Corte di Cassazione, pur non distinguendosi per la presenza di passaggi particolarmente innovativi, dimostra dunque la sua rilevanza nel confermare ancora una volta un orientamento volto a reprimere in modo chiaro attività che risultano estremamente pericolose per l'ambiente in quanto, oltre a dar luogo ad uno smaltimento non ecosostenibile di determinati rifiuti, sono per lo più facilitate, quando non ne costituiscono addirittura il pretesto a monte, da forme di collaborazione internazionale fra organizzazioni criminali. Queste ultime, proprio in virtù di tali attività, finiscono col rafforzarsi rendendo allora necessari, in attesa di ulteriori interventi normativi che conducano ad una maggiore omogeneità tra le legislazioni statali, controlli ancora più rigidi da parte dei Paesi coinvolti nei traffici illeciti ed una netta stigmatizzazione ad opera delle istituzioni giurisdizionali.

---

45 Si veda al riguardo, con particolare riferimento all'area del Mar Mediterraneo, M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, in *Diritto Penale Contemporaneo. Rivista trimestrale*, n. 1/2018, pp. 93 e ss. Si veda, altresì, M. BELLACOSA, *Il contrasto in Europa al traffico illecito di rifiuti pericolosi su base transnazionale: il ruolo del diritto penale nell'ambito di un approccio interdisciplinare*, in *Sistema Penale*, 2020 ([www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it)): dopo aver effettuato una comparazione tra la legislazione italiana e quella di alcuni Paesi europei, l'autore individua nell'introduzione di una fattispecie sanzionatoria di matrice comunitaria – in quanto tale generalmente applicabile all'interno degli Stati membri – e nel ricorso ad efficaci misure di prevenzione gli strumenti per porre rimedio, quantomeno con riferimento alla dimensione europea, alle lacune derivanti dalle discrasie esistenti fra le soluzioni di politica criminale adottate dai singoli ordinamenti nazionali.